



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 09/10/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 agosto 2001, n. 1218

LL.RR. 34/94 e 8/98. Accordo di programma per la realizzazione di struttura turistico-alberghiera nel Comune di San Ferdinando di Puglia - Villa Rovere. Ditta "Maffione Leonardo".

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"La legge regionale 19 Dicembre 1994 n. 34 "Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel Settore industriale, artigianale, agricolo, turistico e alberghiero", al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel territorio comunale, Consente ai Sindaci interessati di produrre istanza al Presidente della G. R. per la definizione, ai sensi dell'art. 34 del D.lvo n. 267/2000 di un Accordo di Programma per la realizzazione di complessi produttivi nei predetti settori, che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile nella fattispecie in cui lo strumento urbanistico vigente "non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non aventi la stessa destinazione".

In attuazione della citata disposizione di legge il Sindaco del Comune di San Ferdinando di Puglia ha richiesto con nota n. 6146 del 23/04/1999 al Presidente della G. R. la definizione di un "Accordo di Programma per la realizzazione da parte della Ditta "MAFFIONE Leonardo" di una struttura ricettiva turistica alberghiera e riconversione funzionale degli edifici costituenti il complesso c.d. Villa Rovere.

L'intervento proposto interessa un' area della superficie complessiva di circa mq. 68.879 tipizzata zona rurale nello strumento urbanistico vigente (P.d.F.) la stessa area e ubicata in prossimità della SS n. 16/BIS - foglio n. 14 (particelle catastali di n. 23, 24, 25, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 154, 444, 447 e 30).

L'insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici:

Superficie interessata

(esistente più ampliamento): mq. 68.879

Superficie coperta esistente: mq. 964

Superficie coperta ampliamento: mq. 1.536

Superficie coperta totale: mq. 2.500

Volume esistente: mc. 7.375

Volume ampliamento: mc. 13.404

Volume totale: mc. 20.779

Rapporto di copertura: 3,60%

Parcheggi pubblici (standards)

previsione: mq. 6.888 pari al

10% di

mq. 68.879

Parcheggi pubblici (standards)

proposti: mq. 7.375
> mq. 6.888
Indice di edificabilità
territoriale: mc. 20.779/

0,30 mc/mq
H max esistente: mt. 7,60
H max ampliamento: mt. 7,60 - 10,90

La proposta riguarda, come già detto, un complesso edilizio esistente (Villa Rovere) e, separatamente, nuove volumetrie; nello specifico:

Intervento A (di riconversione funzionale):

Sup.Coperta mq. 964,00 circa
Volumef.t. mc. 7.375 circa
Destinazione d'uso Attuale: Agricola
Destinazione d'uso Proposta Ristorazione e
degustazione
(prodotti tipici)

Intervento B (nuova realizzazione):

Sup. Coperta mq. 1.536 circa
Volume f.t. mc. 13.404 circa
Destinazione d'uso Attuale: Inedificato
Destinazione d'uso Proposta: Struttura
Alberghiera

Il primo intervento, denominato A, e composto da piano interrato, destinato a parcheggio, piano terra e primo piano, destinati alla ristorazione collettiva con annessi servizi ed uffici, con ampie sale ed un completo sussidio di vari accessori necessari per tutti gli adempimenti connessi all'esercizio. Tale intervento è collocato nel vecchio plesso esistente denominato- "Villa Larovere".

Il secondo intervento denominato B, è composto da piano terra, primo piano e parziale secondo piano, interamente destinato ad albergo, con una dotazione di n. 36 camere doppie e n. 12 camere singole munite di servizi igienici annessi, per una ricettività di posti letto pari ad 84. Detto fabbricato che si articola in tre piani fuori terra, prevede:

- il piano terra destinato ad accogliere i servizi nonché la reception, il bar, la palestra con annessi servizi igienici oltre ad una sala per convegni, la direzione, ecc. necessari per il funzionamento della struttura alberghiera;

- il piano primo e secondo destinati all'ospitalità con relativi servizi per un totale di n. 48 camere per complessivi n. 84 posti letto.

In ragione della natura dell'intervento turistico-alberghiero rientrante tra gli insediamenti produttivi di tipo direzionale commerciale ex D.M. 1444/68 si prescrive l'individuazione degli standard urbanistici da cedere all'A.C. nella misura di cui all'art. 5 punto 2) del D.M. n. 1444 del 2/4/68 e non già di cui al punto 1) come proposta progettuale.

Le stesse aree andranno opportunamente individuate in posizione prospiciente la Strada Statale SS. 16/BIS (in coerenza con quanto già previsto in progetto).

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area di intervento deve farsi riferimento agli elaborati di seguito riportati:

- Relazione tecnica-illustrativa;
- Relazione Finanziaria Opere di urbanizzazione;
- Tav. 1 - Planimetria generale; Stralcio catastale, Stralcio di PRG;
- Tav. 1 bis - Schema opere di UU.PP. e aree a standard;
- Tav. 2: Piano terra e Primo Piano;
- Tav. 3: Piano secondo e copertura;
- Tav. 4: Prospetti N, S;
- Tav. 5: Prospetti E, O;
- Tav. 6: Sezioni;
- Tav. 7: Piano interreato, Piano terra e Piano primo (edificio esistente);
- Tav. 8: Lodi tecnici;
- Piano di Fattibilità-Economico-Finanziario;
Con nota n. 4302 del 14/03/2001 sono stati trasmessi;
- Relazione Integrativa PUTT/Paesaggio
- Tav. 1 ter: Elaborato integrativo per adeguamento progettuale PUTT/P..

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalle LL.RR. la n. 34/94 e 8/98 per l'ammissibilità dell'intervento sulla base di apposito Accordo di Programma, dagli atti trasmessi dal Comune di San Ferdinando di Puglia risulta che:

- Il programma di attività della struttura alberghiera a realizzarsi compotterà livelli occupazionali a regime pari a 11 unità lavorative;
- Sotto il profilo urbanistico l'area individuata per l'intervento, lungo la strada Statale SS 16/BIS non contrasta con i criteri informativi della pianificazione urbanistica generale vigente (P.F.) e risulta di importanza strategica per i flussi automobilistici e turistici consentendo un rapido collegamento con il litorale di Margherita di Savoia.

Per quanto riguarda il recupero funzionale di "Villa Rovere" si prescrive la salvaguardia degli aspetti esteriori ed estetici del manufatto, atteso il valore ambientale intrinseco della stessa masseria.

Per quanto riguarda i rapporti con il PUTT "Paesaggio" approvato con delibera di GR n 1748 del 15/12/2000), l'area interessata dall'intervento ricade in Ambito Territoriale Esteso di Valore Distinguibile "C" (art. 2.01 Titolo II) ove è consentito la trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica;

In relazione a quanto sopra, l'Assessorato esaminata la proposta progettuale in questione, con nota n. 2033 del 6/03/2001 ha riscontrato che il manufatto rurale "Villa Rovere", oggetto di riconversione funzionale a struttura turistica-alberghiera viene individuato nel Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio, approvato con delibera di GR n. 1748/2000, quale bene Architettonico extraurbano disciplinato dall'art 3.16 delle Nuove di tecniche del citato Piano, che prevedono "un'area annessa" al bene architettonico in questione (Villa Rovere) quantificata in una fascia di mt. 100 nella quale non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti nuovi insediamenti produttivi o residenziali.

In ragione di quanto sopra, l'A.C. ha provveduto a trasmettere appositi elaborati integrativi (Relazione Integrativa, tav.. 1 ter) a riscontro della citata nota regionale n. 2033/2001, provvedendo ad adeguare le previsioni progettuali alle norme di tutela paesistica; nello specifico: salvaguardia dell'area annessa al bene Villa Rovere, mediante ubicazione della struttura a realizzarsi all'esterno della stessa; sistemazione delle aree antistanti le strutture esistenti e da realizzare con piantumazione con specie autoctone al fine di evitare l'alterazione visiva di Villa Rovere; sistemazione delle aree scoperte a parcheggio con materiali consoni alla specificità dei luoghi (lastricati e basolati percorsi in terra battuta, muretti a secco, conservazioni di alberi di ulivo); uso di forme architettoniche semplici, coperture in coppi di argilla cotti recuperati, stipiti, omie ed elementi di decoro ispirati all'architettura rurale locale.

Dagli atti trasmessi si rileva che, con riferimento al complesso Villa Rovere riportato nel PUTT nei termini

sopra indicati, il progetto prevede la nuova edificazione ad una distanza di mt. 100 dal punto più estremo del manufatto esistente.

Invero va precisato che la c.d. area annessa alla "Villa Larovere" è da computarsi più correttamente rispetto alla "area di pertinenza", quest'ultima costituita dall'area impegnata direttamente dal bene stesso; di conseguenza, mancando tali preliminari indicazioni, la realizzazione dei nuovi manufatti dovrà essere preceduta da individuazione dell'area di pertinenza e di quella annessa al bene, con conseguente eventuale traslazione degli stessi manufatti all'esterno dell'area annessa (minimo 100 mt.).

Di conseguenza, nei termini su esposti può verificarsi ed attestarsi la compatibilità dell'intervento con il P.U.T.T., le cui nuove volumetrie vanno localizzate all'esterno dell'area annessa in modo da impegnare un ambito territoriale esteso di "valore normale E" per il quale sussiste solo l'obbligo, a livello attuativo, di provvedere, come disposto dal P.U.T.T., alla qualificazione paesaggistica dell'intervento (in rapporto alle caratteristiche del territorio interessato).

Nel contempo, per quanto attiene alle trasformazioni inerenti l'area di pertinenza e l'area annessa al bene " Villa Larovere", in sede di successiva autorizzazione paesaggistica, di competenza comunale, occorrerà verificare la compatibilità delle opere proposte con le disposizioni del P.U.T.T. per il Paesaggio.

Sotto il profilo dell'ammissibilità giuridica dell'intervento, il Sindaco del Comune di San Ferdinando di Puglia fa riferimento alla fattispecie della indisponibilità di aree con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace giusta relazione dell'Ufficio tecnico comunale .

Da quanto sopra riportato si evince che per l'intervento proposto dalla ditta MAFFIONE Leonardo sussistono le condizioni previste dalle LL.RR. nn. 34/94 e 8/98 per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dello stesso in variante allo strumento urbanistico generale vigente (P.di F.).

L'intervento dovrà essere subordinato alle seguenti condizioni:

1) Obbligo da parte della ditta richiedente l'Accordo di Programma di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue e del relativo impianto di depurazione, in conformità delle vigenti leggi;

2) Individuazione delle aree a standard urbanistici da cedere all'Amm.ne Com.le nella quantità così come disposta dal D.M. n. 1444/68 art. 5 punto 2) come espressamente riportato in precedenza;

3) La concessione edilizia sarà subordinata al rilascio di idonea e formale garanzia da parte del destinatario della medesima iri ordine al mantenimento dei livelli occupazionali (11 addetti) previsti e della destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di avvio della attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congiuntamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene la garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile, sarà congruamente commisurata al valore degli oneri concessori delle opere oggetto di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

Come già detto l'intervento comporta variante allo strumento urbanistico generale vigente (P.F.) nei termini di ritipizzazione dell'area da zona rurale a zona turistico-alberghiera con indici e parametri urbanistico-edilizi così come rivenienti dal progetto in atti e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 del D.lvo 267/2000, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto della

G. R..

La suddetta variante, in relazione alla localizzazione ed alle finalità, non contrasta con la impostazione generale del P.F. né interferisce con le direttrici di espansione dell'abitato.

In relazione a quanto sopra riferito e con le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dei richiamati disposti di Legge, possa autorizzare il Presidente della G. R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di San Ferdinando di Puglia.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Inoltre, come risulta dalla documentazione d'ufficio dagli atti del (P.U.T.T.), il territorio Comunale di San Ferdinando di Puglia non è gravato da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni della L.R. n. 7/98.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera e) della l.r. 7/97.

Infine si dà atto che il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla G. R. con delibera n. 1284 del 10/10/2000.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione"

L'Assessore relatore sulla scorta delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di autorizzare, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che precede e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G. R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della L.R. 19/12/1994 n. 34 integrata e modificata dalla L.R. n. 8 del 28/01/98 così come richiesto dal Sindaco del Comune di San Ferdinando di Puglia per la realizzazione in variante allo strumento urbanistico generale vigente (P.F.) da parte della Ditta "MAFFIONE Leonardo" di una struttura alberghiera nel territorio del Comune di San Ferdinando di Puglia.

- Di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dall'art.17 comma 32 della L.15/5/97 n.127.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale dott. Raffaele FITTO e il Comune di San Ferdinando di Puglia rappresentato dal Sindaco dott. Michele LAMACCHIA in

attuazione della l.r. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28/01/1998 per la realizzazione in una struttura ricettiva alberghiera nel Comune di San Ferdinando di Puglia da parte della Ditta "MAFFIONE Leonardo".

PREMESSO:

- a) che la l.r. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28/01/1998 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo a carattere industriale, artigianale, turistico ed alberghiero i Sindaci dei Comuni interessati possono chiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un "Accordo di Programma" ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 ora sostituito dall'art. 34 del D.lvo 267/2000 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficaci o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali, artigianali, turistico ed alberghiero;
- c) che, ai sensi del richiamato art. 34 del D.lvo 267/2000 l'Accordo di Programma, se ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e approvato con Decreto del Presidente della Regione determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO

- a) Che la Ditta "MAFFIONE Leonardo" ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di San Ferdinando di Puglia di una struttura turistica-alberghiera;
- b) Che in assenza di aree con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace nel vigente strumento urbanistico, il Sindaco del Comune di San Ferdinando di Puglia ha richiesto, con istanza in data 23/04/99, al Presidente della Giunta Regionale la definizione, in attuazione delle citate LL.RR. 19 Dicembre 1994 n. 34 e l.r. n. 8 del 28/01/1998, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione di una struttura turistica-alberghiera da parte della Ditta "MAFFIONE Leonardo" con reperimento di area idonea in variante al P.d.F. vigente.

PRESO ATTO

dalla documentazione trasmessa dal Sindaco del Comune di San Ferdinando di Puglia

- a) che nello strumento urbanistico (vigente P.d.F.) del Comune di San Ferdinando di Puglia non risultando disponibili aree con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace, ai fini della realizzazione dell'insediamento programmato dalla Ditta "MAFFIONE Leonardo" è stata individuata apposita area dell'estensione di circa 68.879 mq., in loc. Larovere lungo la strada Statale 16/BIS a circa 0,4 Km del Centro abitato
- b) che la Ditta "MAFFIONE Leonardo" si impegna alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione come per legge, necessarie per l'insediamento della struttura alberghiera e ha assicurato l'occupazione nell'attività produttiva di un numero di 11 addetti.

VISTA

la deliberazione n. ____ del ____ (facente parte integrante del presente Accordo unitamente agli atti tecnici) con la quale la G.R. ha autorizzato - con condizioni - il Presidente della G.R. alla sottoscrizione della Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di San Ferdinando di Puglia ai sensi delle citate LL.RR. del 19 Dicembre 1994 n. 34 e 28/01/1998 n. 8 per la realizzazione dell'intervento in questione da parte della Ditta "MAFFIONE Leonardo";

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, Regione Puglia e Comune di San Ferdinando di Puglia come sopra costituite convengono

quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

In attuazione delle LL.RR. 19 Dicembre 1994 n. 34 e 28 Gennaio 1998 n. 8, la Regione Puglia e il Comune di San Ferdinando di Puglia con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della Ditta "MAFFIONE Leonardo"; di una struttura turistica-alberghiera nel Comune di San Ferdinando di Puglia, in variante al P.F. vigente atteso che l'area interessata dall'intervento è destinata a zona Rurale.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento, al presente Accordo di Programma si fa riferimento agli elaborati allegati alla delibera G. R. n. _____ del _____;

3. Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, vale quanto disposto dall'art. 5 punto 2 del D.M. n. 1444/68, e con le condizioni ad essi inerenU riportate nella richiamata deliberazione di G.R.;

4. La Ditta "MAFFIONE Leonardo" inoltre, dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio e verde (D.M. 2/4/68 art. 5), reb, servizi con relativi allacciamentb, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.

5. Il rilascio della C. E. è subordinato alla stipula di apposita preventiva convenzione tra il Comune San Ferdinando di Puglia e la Ditta "MAFFIONE Leonardo" diretta a disciplinare:

a) quanto previsto dalla legislazione tecnica e urbanistica in materia specifica;

b) obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazione relative all'insediamento come sopra precisate;

c) l'obbligo, mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia nei termini di cui alla richiamata deliberazione di G;R., di assicurare il mantenimento dei livelli occupazioni previsti in 11 unità e della destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia anche in fomma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene la garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile, sarà congruamente commisurata al valore degli oneri concessori delle opere oggetto di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mmancanza del nulla-osta comunale decorsi 6 mesi della scadenza medesima. La relativa convenzione, contenente tutti gli obblighi a carico della ditta proponente, dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di San Ferdinando di Puglia ratificherà il presente Accordo di Programma.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.lvo 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo di Programma costituiscono, per quanto di ragione, variante allo strumento urbanistico generaie vigente del Comune di San Ferdinando di Puglia. Resta inteso, che l'efficacia del presente Accordo di Programma è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di San Ferdinando di Puglia entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione.

Il presente accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione Puglia determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico vigente.

7. Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con

il Comune ovvero l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo di Programma si intenderà risolto di pieno diritto.

In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.

Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amm.ne Regionale, né a carico dell'Amm.ne Comunale.

8. Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il Comune di San Ferdinando di Puglia rilascerà alla Ditta "MAFFIONE Leonardo" la concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza, e previo obbligo unilaterale di idonee garanzie (art. 1 - 3 comma - L.R. n. 34/94) modif. da L.R. n. 8/98) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti di cui al precedente punto 5c);

9. Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amm.ne con delibera del Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di San Ferdinando di Puglia provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

Ai sensi dall'art. 34 del D.lvo 267/2000 dall'art. 5 della l.r. n. 4/95, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di San Ferdinando di Puglia.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del Comune di Il Presidente della
San Ferdinando di Puglia Regione Puglia
Dott. Michele Lamacchia Dott. Raffaele Fitto
